

F.A.S.T.

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI

STATUTO

PREMESSA

Lo statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni della Federazione. Ogni azione o atto, a qualunque livello sia fatto, deve avvenire nel rispetto dello Statuto stesso, perché in esso è contenuta la suprema volontà del Congresso e quindi di tutti gli associati.

Titolo I

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

La F.A.S.T. (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti), qui di seguito denominata FAST o Federazione, opera nel settore del trasporto pubblico e privato, dei servizi e dell'indotto a esso correlato, sia per il trasporto di linea che non, nonché nel settore ambiente, territorio e servizi.

La Federazione opera nella difesa e tutela dei diritti dei lavoratori e dei pensionati.

La FAST tutela anche i diritti dei lavoratori subordinati, autonomi e atipici, dei disoccupati, degli inoccupati, dei pensionati, degli studenti, delle casalinghe, delle colf e delle badanti, dei lavoratori stranieri e delle persone appartenenti a fasce "svantaggiate", richiamati dalle norme internazionali, europee, nazionali e locali, attraverso Unilavoratori, che è un proprio soggetto giuridico sindacale.

La FAST si struttura nei seguenti Dipartimenti: Appalti Servizi Ambiente e Territorio, Autotrasporto e Logistica, Marittimi, Mobilità, Pensionati, Trasporto aereo, Trasporto pubblico non di linea e Viabilità. Ogni dipartimento a sua volta fa da riferimento ai sindacati, associazioni di categoria e federazioni, operanti, nell'ambito dei trasporti, dei servizi e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, cui la FAST, sostenendone l'azione delega la rappresentatività a livello aziendale e a livello territoriale.

La sua sede legale è Roma ma può stabilire sedi operative/rappresentative nel territorio italiano e internazionale.

Articolo 2

INDIPENDENZA AUTONOMIA E DEMOCRAZIA

La FAST è un'organizzazione autonoma, libera, democratica che definisce, nei confronti della vita politica, economica e sociale, un proprio giudizio scevro da ogni condizionamento ideologico.

La Federazione si richiama ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Fondamenti della Federazione sono la libera elezione alle cariche sociali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile.

L'elezione alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa con voto diretto e segreto.

Solo con il consenso unanime del consesso elettivo è ammessa l'elezione per acclamazione o voto palese.

Articolo 3

FINALITÀ' E COMPITI

La FAST rappresenta e coordina i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, operanti nell'ambito dei trasporti, dei servizi e dell'ambiente, che sono da essa stessa costituite.

La FAST rappresenta e coordina inoltre i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, operanti nell'ambito dei trasporti, dei servizi e dell'ambiente che, cedendole in via definitiva le peculiarità di rappresentanza della sigla, confluiscono al suo interno divenendone, perciò, parte integrante o aderiscono alla federazione.

Obiettivi della FAST sono l'affermazione, la tutela e lo sviluppo degli interessi sociali, professionali ed economici degli associati nel rispetto dei valori morali e della dignità della persona e della Carta Costituzionale della Repubblica.

La FAST, a supporto dei propri associati, si prefigge di sviluppare, su tutto il territorio nazionale, patronati, centri di assistenza fiscale, di servizi, di formazione e convenzioni, anche con l'aiuto della confederazione ConfSAL cui aderisce.

La FAST:

- detiene la rappresentanza politica dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle federazioni, confluite al suo interno o da essa stessa all'uopo costituiti/e o aderenti e ne cura i rapporti con le istituzioni;
- decide e coordina l'azione sindacale in tema di politica dei trasporti, dei servizi e dell'ambiente;
- è titolare della contrattazione collettiva. A livello territoriale e aziendale, delega, sostenendone l'azione, tale ufficio ai sindacati, associazioni di categoria e federazioni aderenti o confluite al suo interno o da essa stessa all'uopo costituiti/e;
- proclama gli scioperi. A livello territoriale e aziendale delega tale ufficio ai sindacati, associazioni di categoria e federazioni, confluite al suo interno o da essa stessa all'uopo costituiti/e o aderenti;
- cura la formazione dei quadri sindacali;
- definisce e organizza la contribuzione associazionistica, il tesseramento e il proselitismo;
- organizza tutti i servizi, il patronato e il CAF;

Le politiche e le azioni inerenti ai temi contrattuali sono articolate e sviluppate a livello di dipartimenti, la cui organizzazione funzionale e strutturale, insieme alla specifica dell'area contrattuale di competenza, è normata dall'art.1 del Regolamento Interno.

La FAST non ha fini di lucro, è un ente di tipo associativo di tendenza non commerciale.

Articolo 4

ADESIONI

La FAST aderisce alla Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori denominata CONFISAL, al cui interno rappresenta il dipartimento dei trasporti, dei servizi e dell'ambiente.

La FAST aderisce ed è riconosciuta dall'associazione Europea, aderente alla CESI, denominata "Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas"(Ale), ai cui consessi partecipa con propri rappresentanti nominati dalla Segreteria Generale tra le figure sindacali di maggior rilevanza soci della FAST Mobilità e in possesso di una qualifica professionale attinente il comparto della trazione ferroviaria.

Tramite la CONFISAL, confederazione autonoma e democratica, aderisce alla/e associazione/i sindacale/i, operante/i a livello comunitario, europeo e internazionale.

Articolo 5

SOCI

Sono soci della FAST gli iscritti ai sindacati, alle associazioni di categoria e alle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o a essa aderenti.

I sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o a essa aderenti non possono avere soci ricadenti sotto dipartimenti diversi.

Forme differenti d'iscrizione diretta al sindacato sono disposte nel regolamento interno.

I soci, sono tenuti a rispettare le norme:

- del presente statuto;
- del regolamento interno;
- del regolamento di procedura del collegio di controllo e certificazione amministrativa;
- del regolamento di procedura del collegio dei probiviri.

Articolo 6

DURATA E DECADENZA DEGLI ORGANISMI

Le cariche di Federazione hanno una durata di quattro anni.

Salvo il disbrigo dell'ordinaria amministrazione o nei casi stabiliti dal presente statuto:

- le cariche nazionali decadono all'apertura del congresso nazionale;
- le cariche regionali decadono all'apertura del primo direttivo nazionale seguente il congresso nazionale.

Articolo 7

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI

La convocazione del congresso straordinario nazionale avviene con delibera approvata dai due terzi del direttivo nazionale oppure su richiesta dei due terzi degli iscritti alla Federazione a livello nazionale.

Per la convocazione di ogni altro organismo si fa rimando agli articoli di riferimento del presente statuto e del regolamento interno o alle specifiche norme e disposizioni degli organismi deliberanti.

Articolo 8

SINDACATI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E FEDERAZIONI

Per i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni che chiedono l'adesione alla FAST, può essere previsto un periodo di transizione prima della loro confluenza definitiva.

La regolamentazione economica, politica e organizzativa del rapporto con la federazione in tale periodo, così come la sua durata, sarà stabilita dalla segreteria generale, la quale, quindi, determinerà anche l'entità dei contributi associativi e la loro cadenza di versamento.

I sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST, divenendone, perciò, parte integrante, o da essa stessa costituiti/e o aderenti, esercitano la propria autonomia nel rispetto dei principi di politica generale della federazione, concorrendone all'organizzazione della vita unitaria, e attraverso la determinazione autarchica dei propri organismi centrali e periferici.

Hanno l'obbligo di versare mensilmente alla segreteria generale FAST le quote associative corrisposte dai propri associati, mentre la segreteria generale avrà l'obbligo di stornare ai sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, in essa confluiti, con uguale cadenza, l'80% della quota associativa percepita.

La direzione nazionale può deliberare motivate modifiche di tale percentuale, al fine di favorire aggregazioni organizzative definendone, in modo contestuale, il periodo d'applicazione; se tale eccezione è applicata per periodi prolungati oltre l'anno e per più di due sindacati, associazioni di categoria e/o federazioni, la competenza in materia passa al direttivo nazionale. Fatto salvo un esplicito e formale passaggio di eventuali beni immobili dei sindacati alla Federazione, di norma, i sindacati stessi, le associazioni di categoria e le federazioni aderenti restano proprietari dei propri beni mobili e immobili sino alla confluenza definitiva nella FAST. Anche dopo tale passaggio, comunque, potranno essere previste e disciplinate eccezioni alla norma suddetta, che riguarderanno i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni già confluite definitivamente nella federazione, perciò, divenutene parte integrante.

Le norme statutarie dei sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti non possono essere in contrasto con quelle della Federazione.

Il collegio di controllo e certificazione amministrativa e il collegio dei probiviri della FAST avranno totale competenza anche nei riguardi dei sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST

o da essa stessa costituiti/e, nei riguardi dei quali svolgeranno la propria opera anche sulla base dei rispettivi statuti e regolamenti interni ed esplicativi all'uopo depositati presso la Segreteria Generale della Federazione. L'adesione e la confluenza dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni alla FAST, che permette loro di diventarne pertanto parte integrante, avviene mediante l'approvazione di un'apposita menzione statutaria o una di una specifica delibera da parte del congresso nazionale del sindacato/associazione/federazione stessa.

La FAST attua le necessarie azioni di auto-tutela avverso quei sindacati, associazioni di categoria e federazioni aderenti che non rispettino le norme dei precedenti commi.

Tali azioni di auto-tutela possono arrivare fino alla loro espulsione.

Articolo 9

COMPETENZE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

La FAST può promuovere la nascita e l'istituzione e il riconoscimento di nuove associazioni/federazioni a livello internazionale per la conservazione e tutela di specifici profili professionali particolarmente significativi.

Per questo la Federazione già riconosce le attuali associazioni internazionali cui aderiscono i sindacati aderenti e costituiti dalla già "FAST - Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti".

Può, inoltre, promuovere specifici accordi e o alleanze con OS rappresentanti e tutelanti la multietnicità tra i lavoratori operanti sul territorio nazionale, della comunità internazionale ed europea, finalizzati a una maggiore integrazione e collaborazione tra loro e per il riconoscimento dei loro diritti.

Articolo 10

FINANZIAMENTO E AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Al finanziamento della Federazione concorrono le quote associative, i contributi volontari, le sottoscrizioni, i lasciti "et similia" nonché i proventi dell'attività collaterali di servizio agli associati e no.

Articolo 11

REGOLAMENTI E NORME INTEGRATIVE

Il regolamento interno e i regolamenti di procedura a uso del collegio di controllo e certificazione amministrativa e del collegio dei probiviri, entrano in vigore dopo il primo direttivo nazionale, che li approva sulla base delle rispettive proposte presentate dalla segreteria generale.

Nel periodo di vacanza tra il congresso e la celebrazione del primo direttivo nazionale, per quanto possibile, restano in vigore il precedente regolamento interno e le vecchie norme in uso per i due collegi sopra nominati.

Eventuali modifiche al regolamento interno e alle norme di procedura dei due collegi, possono essere apportate prima del successivo congresso nazionale, solo se sono presentate dalla segreteria generale al direttivo nazionale e da questi approvate.

Il regolamento interno e i regolamenti di procedura dei due collegi, costituiscono parte integrante del presente statuto.

Titolo II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 12

STRUTTURA NAZIONALE

La struttura nazionale si articola nei seguenti organismi:

- segreteria generale;
- collegio di controllo e certificazione amministrativa;

- collegio dei probiviri

Articolo 13

CONGRESSO NAZIONALE

Il congresso nazionale è il massimo organismo di rappresentanza democratica della Federazione, definisce la linea strategica nazionale e si riunisce ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria.

Il congresso nazionale è costituito dai delegati dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti.

La definizione numerica dei delegati, ratificati nei rispettivi consessi, spettanti a ogni sindacato, associazione di categoria e federazione aderente o confluita nella FAST, trova esplicitazione nel regolamento interno che ne definisce anche il valore del voto.

Il congresso nazionale:

- a) analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale economico e politico;
- b) delibera gli indirizzi di politica sindacale sociale, economica e organizzativa;
- c) delibera le linee strategiche e verifica l'operato delle strutture della Federazione;
- d) ricerca e formula le soluzioni più funzionali e coerenti alla Federazione nei riguardi delle tematiche politico/sindacali d'attualità, anche riguardo alle proposte contrattuali di ciascun dipartimento;
- e) approva eventuali modifiche statutarie con delibera assunta a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti degli iscritti alla Federazione;
- f) elegge il Segretario Generale, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene, parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, con il voto di consenso dei $\frac{2}{3}$ dei soci rappresentati nell'assise congressuale in occasione della prima o della seconda votazione; in caso di consenso insufficiente si compie una terza votazione di ballottaggio tra i due maggiori votati della seconda votazione;
- g) elegge il collegio di controllo e certificazione amministrativo, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- h) elegge il collegio dei probiviri, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene, parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- i) ratifica i nomi dei consiglieri nazionali designati nei rispettivi competenti consessi nazionali, numericamente suddivisi tra i diversi sindacati, associazioni di categoria e federazioni della FAST, su base proporzionale rispetto agli iscritti. In ogni caso il numero complessivo dei consiglieri nazionali soci di sindacati, associazioni di categoria e/o federazioni aderenti alla FAST non può superare le 10 unità, mentre il numero complessivo dei consiglieri di FAST Unilavoratori non può superare le 5 unità.
- j) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati, sull'eventuale scioglimento della Federazione;
- k) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati, su eventuali fusioni con altre federazioni;
- l) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati, sull'adesione e la rescissione dalla confederazione.
- m) Per la candidatura e l'elezione alle cariche di cui ai punti h) e i) occorre, che il socio abbia un'anzianità associativa di almeno cinque anni maturata nella FAST e/o nel sindacato, nelle associazioni di categoria o nella federazione d'appartenenza, o comprovata affidabilità certificata dal sindacato di appartenenza.
- n) Il congresso nazionale è convocato dal direttivo nazionale.
- o) Il congresso nazionale è composto da:
 - i componenti del direttivo nazionale uscente, che partecipano con voto uno;
 - i delegati dei soci eletti nei consessi all'uopo preposti nei sindacati, associazioni di categoria e federazioni d'appartenenza delle quali, comunque, devono essere soci a loro volta;

Articolo 14

DIRETTIVO NAZIONALE

Il direttivo nazionale è il massimo organo decisionale tra due congressi nazionali e delibera in coerenza con le direttive congressuali su:

- a) le linee politiche, economiche e sindacali della federazione;
- b) armonizza le istanze dei vari dipartimenti in materia di politica contrattuale rivendicativa in coerenza con le linee generali indicate dal congresso;
- c) approva il regolamento interno e le norme di procedura a uso del collegio di controllo e certificazione amministrativa e del collegio dei probiviri;
- d) delibera l'adesione della Federazione a organismi e organizzazioni internazionali;
- e) interviene, su richiesta del collegio di controllo e certificazione amministrativa, per mettere in atto le misure cautelative necessarie secondo la richiesta del collegio;
- f) delibera sul bilancio preventivo e approva il bilancio consuntivo;
- g) può deliberare su più di due motivati incrementi, a favore dei sindacati, le associazioni di categoria e/o le federazioni, confluiti nella FAST, della percentuale di storno della quota associativa percepita dalla segreteria generale, laddove questi ricadano nello stesso periodo d'applicazione, che, in ogni caso, deve essere definito, in modo contestuale, dal direttivo stesso;
- h) elegge il vice Segretario Generale, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno o da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione ;
- i) elegge il segretario nazionale organizzativo, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione ;
- j) elegge il segretario nazionale informazione e formazione, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene, parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- k) elegge il segretario nazionale amministrativo, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene, parte integrante di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- l) elegge il responsabile nazionale ICT - tecnologie di supporto e comunicazione, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- m) elegge il responsabile nazionale comitato pari opportunità, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene, parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- n) elegge i segretari regionali, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione ;
- o) può sfiduciare il Segretario Generale con almeno i due terzi dei voti di tutti i componenti del direttivo nazionale aventi diritto al voto;
- p) può sfiduciare gli altri componenti della segreteria generale con almeno il 50%+1 dei voti di tutti i componenti del direttivo nazionale aventi diritto al voto;
- q) può sfiduciare i segretari regionali con almeno il 50%+1 dei voti di tutti i componenti del direttivo nazionale aventi diritto al voto;
- r) stabilisce i criteri dei rimborsi spese dei responsabili nazionali e regionali;
- s) stabilisce i criteri per la ripartizione del budget alle strutture regionali;

- t) delibera, con maggioranza del 50% +1 dei voti di tutti i componenti del direttivo nazionale aventi diritto al voto, su eventuali ricorsi avverso decisioni del collegio dei probiviri;
- u) in caso di decadenza o di dimissioni di consiglieri nazionali, ratifica i nomi dei sostituti eletti nei rispettivi consessi competenti, dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti, nei modi e termini specificati nel regolamento interno.
- v) in caso di decadenza o di dimissioni di componenti del collegio di controllo e certificazione amministrativo o del collegio dei probiviri, elegge i suoi sostituti, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione;
- w) convoca il congresso nazionale e, in quell'occasione, elegge la commissione verifica poteri.

Il direttivo nazionale è convocato almeno una volta l'anno, di norma, nel primo trimestre di ogni anno, mentre il primo si svolgerà entro venti giorni dalla celebrazione del congresso nazionale.

Nel caso in cui le dimissioni o la sfiducia riguardino il Segretario Generale, il direttivo nazionale indice il congresso straordinario e, nel caso di decadenza contemporanea del vice Segretario Generale e del segretario nazionale organizzativo, elegge un reggente che assume tutti i poteri di commissario delegato per garantire la procedura congressuale prevista per la segreteria generale.

Il direttivo nazionale è convocato dalla segreteria generale.

Il direttivo nazionale è composto da:

- la segreteria generale;
- i segretari regionali;
- i segretari nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti;
- i quaranta consiglieri nazionali;

Partecipano al Direttivo Nazionale, senza intervenire nelle votazioni:

- i componenti effettivi del collegio dei probiviri;
- i componenti effettivi del collegio di controllo e certificazione amministrativa.

Articolo 15

DIREZIONE NAZIONALE

La direzione nazionale ha essenzialmente funzioni consultive e d'indirizzo politico per la segreteria generale. Essa delibera:

- in merito al commissariamento di qualsiasi organismo della Federazione istituito sul territorio nazionale, individuando chi assumerà tale l'incarico e definendone contestualmente, giurisdizione e durata del mandato;
- motivati incrementi della percentuale di storno, a favore dei sindacati, le associazioni di categoria e/o le federazioni, confluiti nella FAST, della quota associativa percepita dalla segreteria generale definendone, in modo contestuale, il periodo d'applicazione. In tale periodo, in ogni caso, non possono essere deliberate, dalla direzione nazionale, la vigenza di più di due di tali eccezioni;
- propone alla segreteria generale, in base al numero degli associati esistenti sul territorio, l'istituzione delle strutture regionali.

La direzione nazionale è convocata dalla segreteria generale ed è composta da:

- la segreteria generale;
- i segretari nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti.

Articolo 16

SEGRETERIA GENERALE

La segreteria generale è l'organismo operativo tra un direttivo nazionale e l'altro.

Essa:

- a) conduce in coerenza con le linee politiche ricevute dall'organismo deliberante, la linea negoziale, organizzativa e gestionale della Federazione;
- b) riceve le proposte contrattuali articolate e sviluppate a livello di dipartimento dai sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni aderenti evidenziandone, qualora ne cogliesse, eventuali incoerenze con le linee politiche dettate dal congresso nazionale, dal direttivo nazionale e dalla segreteria generale stessa, sollecitandone opportune modifiche o integrazioni;
- c) interviene al fine di raggiungere un'unica politica della Federazione nei vari dipartimenti;
- d) è titolare per la dichiarazione e la sospensione delle azioni di sciopero generale dei pubblici servizi legati alla legge 146/90 e sue modifiche e integrazioni;
- e) rappresenta la Federazione nei rapporti con la confederazione;
- f) rappresenta la Federazione nei rapporti con le istituzioni, il parlamento, il governo, i partiti politici, le forze sindacali e sociali;
- g) convoca il direttivo nazionale;
- h) convoca la direzione nazionale;
- i) nomina, tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò divenutene parte integrante o di quelli/e e dei soci dei sindacati fondatori della federazione a essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione il direttore responsabile dell'organo di stampa della Federazione e il suo sostituto;
- j) elegge, consultandosi con i segretari nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, e tra i soci dei sindacati fondatori della federazione i segretari FAST regionali organizzativo e amministrativo, individuandoli tra i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e;
- k) può sfiduciare, consultandosi con i segretari nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni confluite nella FAST e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e, con la maggioranza dei voti dei componenti della segreteria generale, i segretari regionali organizzativo e/o amministrativo;
- l) anche in base al numero degli associati esistenti, su proposta della direzione nazionale, individua e autorizza l'istituzione di strutture regionali, con le quali avrà cura di garantire la correttezza e la funzionalità dei rapporti;
- m) anche in base al numero degli associati esistenti, su proposta degli organismi regionali federativi, autorizza l'istituzione di strutture territoriali, provinciali o comunali, delle quali individua e organizza l'azione sul territorio.
- n) promuove iniziative finalizzate all'adesione di sindacati/associazioni di categoria e di federazioni dei trasporti alla FAST;
- o) attua la linea sindacale deliberata dal congresso nazionale e dal direttivo nazionale;
- p) delibera e attua le azioni previste agli ultimi due capoversi dell'art.9.
- q) gestisce l'attività ordinaria della Federazione e stabilisce in merito ad eventuali finanziamenti integrativi per l'attività delle strutture regionali;
- r) gestisce i servizi di assistenza e formazione;
- s) gestisce e coordina la contrattualistica programmando la formazione dei quadri e l'assistenza negoziale ai sindacati, alle associazioni e alle federazioni, confluite, aderenti o costituiti/e.

La segreteria generale è costituita da:

- la segreteria politica composta da:
 - il Segretario Generale;
 - il vice Segretario Generale;
 - il segretario nazionale organizzativo;
- la segreteria tecnico/amministrativa composta da:
 - il segretario nazionale amministrativo;

- il segretario nazionale informazione e formazione;
- il segretario nazionale comitato pari opportunità;
- il segretario nazionale ICT - tecnologie di supporto e comunicazione;

La segreteria generale è presieduta dal Segretario Generale ed è convocata dallo stesso, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti della segreteria stessa.

Le riunioni di segreteria generale sono valide se sono presenti la segreteria politica e un altro componente o se sono presenti almeno quattro componenti più il Segretario Generale o, in sua assenza, il vice Segretario Generale .

Articolo 17

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- a) ha la rappresentanza legale e negoziale della Federazione sia in sede giudiziale e in sede stragiudiziale;
- b) cura e mantiene i rapporti con la confederazione;
- c) cura i rapporti, sia con le segreterie nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al proprio interno e, perciò, divenutene parte integrante nonché di quelli/e da essa stessa costituiti/e o aderenti;
- d) è il Segretario di FAST Unilavoratori ;
- e) cura e tiene i rapporti con le forze politiche, le istituzioni e le altre organizzazioni sindacali;
- f) coordina l'attività dei componenti di segreteria generale;
- g) firma i contratti collettivi nazionali di lavoro ;
- h) in accordo con i segretari nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al proprio interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti, firma i contratti aziendali su base nazionale;
- i) organizza e gestisce i rapporti tra la segreteria generale e i dipartimenti;
- j) elabora il regolamento interno e le norme di procedura a uso del collegio di controllo e certificazione amministrativa e del collegio dei probiviri da sottoporre all'approvazione del primo direttivo nazionale successivo alla sua elezione;
- k) è il direttore editoriale dell'organo di stampa della federazione.

Il Segretario Generale, fatto salvo il completamento del mandato, non può ricoprire tale incarico per più di otto anni consecutivi salvo diversa indicazione del Congresso.

Articolo 18

COMPONENTI DI SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale opera in concerto con gli altri sei componenti della segreteria generale i quali adempiranno alle responsabilità e agli specifici compiti che saranno loro assegnati.

Il Vice Segretario Generale opera di concerto con il Segretario Generale, assumendo e adempiendo alle responsabilità ed alle specifiche missioni assegnategli dallo stesso. In caso d'impossibilità operativa del Segretario Generale lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Il Segretario Nazionale Organizzativo opera di concerto con il Segretario Generale, con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti gli ambiti di tale carica, assumendo e adempiendo alle responsabilità ed alle specifiche missioni assegnategli dallo stesso.

In particolare svolge la sua azione nell'ambito:

- a) dell'organizzazione centrale e periferica della federazione;
- b) dell'organizzazione dei consessi, delle manifestazioni e di qualunque evento in cui sia coinvolta la Segreteria Generale;
- c) dello studio, dello sviluppo e dell'organizzazione dei sistemi più funzionali all'ottimizzazione della diffusione conoscitiva dell'azione sindacale della FAST;

- d) dell'ottimizzazione e della divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda della Federazione;
- e) della programmazione, dell'organizzazione e della concretizzazione dei percorsi formativi dei quadri sindacali;

I componenti della segreteria politica:

- f) curano i rapporti, con le segreterie nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti;
- g) curano l'incremento del tesseramento e del proselitismo;
- h) sono impegnati a concorrere alla redazione dell'organo di stampa della federazione;
- i) sono responsabili dei rapporti con i professionisti giuslavoristi;
- j) sono responsabili dell'acquisizione e della salvaguardia della rappresentanza sindacale della federazione;
- k) sono responsabili dell'assistenza contrattuale e rivendicativa ai sindacati, alle associazioni di categoria e alle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti che ne facciano esplicita e formale richiesta.

Hanno il compito di elaborare apposite norme, programmi e pianificazioni atti a regolamentare e a far funzionare in modo esaustivo gli incarichi loro riconducibili.

Queste, una volta vagliate dalla segreteria generale, saranno notificate ai sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa costituiti/e o aderenti, per le quali rappresenteranno un importante riferimento.

Il Segretario Nazionale Amministrativo è colui a cui fa capo l'amministrazione economica della federazione, convoca, almeno una volta l'anno, il collegio di controllo e certificazione amministrativa, per l'approvazione della regolare amministrazione della Federazione. Egli opera di concerto con il Segretario Generale, con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti gli ambiti di tale carica. In particolare egli cura:

- a) l'amministrazione dei fondi gestiti dalla Federazione attinenti le quote associative;
- b) il corretto e tempestivo finanziamento dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa costituiti/e o aderenti;
- c) il corretto e tempestivo finanziamento delle segreterie regionali e/o territoriali FAST, nonché il controllo delle stesse;
- d) l'organizzazione e la corretta gestione e conservazione dei dati degli associati/iscritti (D.lgs. 196/03), che sono i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa costituiti/e o aderenti, nonché dei soci aderenti direttamente alla federazione.
- e) la predisposizione di apposite norme che, una volta approvate dalla segreteria generale e dal collegio di controllo e certificazione amministrativa, garantiscano la corretta e funzionale gestione quotidiana dell'amministrazione economica di tutte le risorse della federazione.

Il Segretario Nazionale Comitato Pari Opportunità, sviluppa le seguenti peculiarità all'interno dell'azione sindacale, sia essa della federazione, dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST o da essa stessa all'uopo costituiti/e o aderenti, nonché nel lavoro contrattuale svolto dai dipartimenti:

- a) l'individuazione e la promozione d'iniziative atte al superamento dei fattori che ostacolano le effettive pari opportunità nel lavoro;
- b) lo studio d'interventi idonei a conciliare il lavoro e la vita familiare;
- c) la tutela della dignità delle persone nei luoghi di lavoro;
- d) l'individuazione degli strumenti più idonei a individuare e a rimuovere eventuali discriminazioni di qualsiasi natura.
- e) Inoltre:
- f) rappresenta la Federazione per le tematiche ascritte al comitato stesso;
- g) coordina l'azione dei responsabili dei CPO dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa all'uopo costituiti/e o aderenti;

- h) di concerto con le segreterie regionali cura l'insediamento dei comitati per le pari opportunità regionali e la nomina delle diverse referenti, coordinandone l'attività;

Al Segretario Nazionale ICT - Tecnologie di Supporto e Comunicazione, fa capo:

- a) l'organizzazione e la gestione dei siti informatici e il loro costante aggiornamento;
- b) la gestione dell'informatizzazione di stampa e propaganda, negli hardware e nei software, sia per la federazione, sia per i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa all'uopo costituiti/e o aderenti (quando da questi richiesto);
- c) l'individuazione degli strumenti tecnologici più funzionali all'azione sindacale e alla comunicazione interna o esterna al sindacato, dei quali, una volta adottati dalla segreteria generale, cura la gestione.

Articolo 19

COLLEGIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il collegio di controllo e certificazione amministrativa è composto da cinque componenti effettivi e tre supplenti.

Nella prima riunione elegge il presidente fra i componenti effettivi, notificandolo alla segreteria generale.

È compito dei membri effettivi del collegio nazionale, il controllo e la certificazione amministrativa delle strutture nazionali, regionali e territoriali della FAST, dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno o da essa stessa costituiti/e.

Il collegio è titolato a controllare la regolarità delle spese e della gestione amministrativa di propria iniziativa tutte le volte che lo ritenga opportuno, dandone preavviso formale al segretario nazionale amministrativo direttamente interessato almeno quarantotto ore prima del controllo stesso.

Nel caso che il collegio riscontri delle gravi anomalie sulla regolare tenuta e gestione economica delle strutture FAST esaminate, deve immediatamente richiedere convocazione del direttivo nazionale alla segreteria generale che dovrà fare in modo che esso si celebri entro trenta giorni.

Nel caso che il collegio riscontri delle gravi anomalie sulla regolare tenuta e gestione economica delle strutture centrali o periferiche dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, esaminate, deve immediatamente informarne formalmente la segreteria generale FAST e la segreteria nazionale dell'organismo sindacale interessato, che avrà l'obbligo di riunire entro trenta giorni il proprio organismo deliberante nazionale che ascolterà la relazione del collegio e assumerà le opportune decisioni nel merito.

I componenti effettivi del collegio di controllo e certificazione amministrativa sono convocati almeno una volta all'anno per controllare e certificare l'approvazione dei vari bilanci consuntivi.

Ulteriori precisazioni e articolazioni sui compiti e le competenze del collegio di controllo e certificazione amministrativa sono riportate nell'apposito regolamento.

Il collegio di controllo e certificazione amministrativa è unico e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale, su tutti i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST e, perciò, divenutene parte integrante o da essa stessa costituiti/e.

Articolo 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Nella prima riunione elegge il presidente fra i componenti effettivi, notificandolo alla segreteria generale.

I compiti e le competenze del collegio dei probiviri sono riportati in apposito regolamento.

I componenti effettivi del collegio dei probiviri possono adottare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli soci o dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno o da essa stessa costituiti/e:

- a) deplorazione con conseguente diffida;
- b) sospensione cautelativa a tempo determinato o indeterminato, dalle cariche della federazione o dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e;

- c) sospensione a tempo determinato o indeterminato dai diritti di socio della federazione e/o dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e;
- d) decadenza dalle cariche della federazione o dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e;
- e) espulsione del singolo socio dalla federazione o dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle federazioni, confluite al suo interno e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e;

Il collegio dei probiviri è unico e ha giurisdizione, su tutto il territorio nazionale, e su tutti i sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite nella FAST e, perciò, divenutene parte integrante o di quelli/e da essa stessa costituiti/e.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 21

STRUTTURA PERIFERICA

La Federazione, sul territorio nazionale, è organizzata tramite le strutture regionali di norma coincidenti con le attuali regioni italiane.

Le strutture regionali sono individuate e autorizzate dalla segreteria generale, su proposta della direzione nazionale, anche in base al numero degli associati esistenti e si articolano nei seguenti organismi:

- Direzione regionale
- Segreteria regionale

Possono, altresì, essere istituite strutture territoriali provinciali o comunali, di norma coincidenti con le provincie e i comuni italiani.

Articolo 22

DIREZIONE REGIONALE

La direzione regionale:

- a) ha funzioni consultive e d'indirizzo politico per la segreteria regionale;
- b) approva il bilancio consuntivo e delibera sul bilancio preventivo della segreteria regionale;

La direzione regionale è convocata dalla segreteria regionale ed è composta da:

- la segreteria regionale;
- i segretari regionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, aderenti o confluite nella FAST o da essa stessa costituiti/e;

Articolo 23

SEGRETERIA REGIONALE

La segreteria regionale persegue il massimo sviluppo e la migliore diffusione della federazione e delle sue componenti sul territorio, anche attraverso il coordinamento e, laddove richiesto, il supporto dell'azione dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite nella FAST, da essa stessa costituiti/e o aderenti, al fine di garantirne l'ottimizzazione dell'azione sindacale.

La segreteria regionale è composta da:

Il Segretario Regionale FAST, cui compete:

- a) il coordinamento dell'attività dei componenti di segreteria regionale;
- b) la cura e il mantenimento dei rapporti con la confederazione ConfSAL regionale;
- c) la cura e il mantenimento dei rapporti con le forze politiche e le istituzioni territoriali;

- d) la cura dei rapporti, con le segreterie regionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al proprio interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti;
- e) l'assistenza contrattuale e/o rivendicativa ai sindacati, le associazioni di categoria e le federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti che ne facciano esplicita e formale richiesta;
- f) l'organizzazione e la corretta gestione e conservazione dei dati degli associati/iscritti dei sindacati di categoria (D.lgs. 196/03), che sono i soci dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni, confluite al suo interno, da essa stessa costituiti/e o aderenti nella FAST;

Il Segretario Regionale Organizzativo, cui compete:

- g) la sostituzione del segretario regionale in sua assenza;
- h) l'interfaccia funzionale sul territorio con la segreteria politica;

Il Segretario Regionale Amministrativo, cui competono, con le specifiche riportate nel regolamento interno e nel regolamento di procedura del collegio di controllo e certificazione amministrativa, a livello territoriale, gli incarichi e le responsabilità proprie del segretario amministrativo.

Inoltre, la Segreteria Regionale FAST, operando in concerto con il Segretario Nazionale Vice di FAST UNILAVORATORI, con il quale è tenuta a rapportarsi per le varie problematiche inerenti gli ambiti di tale funzione, assumendo e adempiendo alle responsabilità ed alle specifiche missioni assegnatele dallo stesso, ha l'onere di curare:

- i) l'approntamento e l'aggiornamento puntuale del rendiconto dei fondi gestiti dalla FAST, attinenti i servizi svolti dalla stessa nella regione, garantendo la specifica opportuna integrazione del bilancio della federazione, ogni qualvolta la FAST e/o la FAST UNILAVORATORI abbia necessità di certificarlo;
- j) il corretto e tempestivo finanziamento dei centri servizi, caaf o patronati che fanno riferimento alla FAST nella regione;
- k) la responsabilità organizzativa e gestionale delle strutture di assistenza fiscale e dei servizi del territorio regionale e del patronato che fanno riferimento alla FAST;
- l) la gestione dei rapporti, a livello regionale, con gli enti, le associazioni, le aziende ecc. con cui sono attive convenzioni e servizi a favore degli associati alla FAST.

La segreteria regionale, di concerto con il segretario nazionale pari opportunità, cura l'insediamento del comitato per le pari opportunità regionale e ne nomina la referente.

Il comitato si prefigge l'individuazione e l'attuazione di quegli interventi che a diversi livelli, in diversi ambiti (politico-culturali, istituzionali, sociali, economici) e con diversi strumenti (legislativi, amministrativi, di iniziativa e di controllo), si propongono di riequilibrare le condizioni reali di svantaggio rispetto agli uomini, in cui nella nostra società si trovano tuttora a dover operare le donne, in particolare sotto il profilo delle opportunità loro offerte dall'attuale cultura ed organizzazione politica, civile e socio-economica.

Esso, presso la sede della Segreteria Regionale FAST Confasal si mette a disposizione delle donne lavoratrici pensionate o disoccupate per offrire informazioni, consulenze e consigli su:

- Diritto alla maternità ed alla paternità consapevole
- Diritti della persona (violenze, molestie);
- Diritto alle pari opportunità;
- Diritti ai servizi (mappa dei servizi, problemi di accesso alle prestazioni).

Il CPO regionale FAST intende fornire alle delegate, alle strutture sindacali di base, alle lavoratrici in genere e, in particolare a coloro che lavorano in modo precario o irregolare, un supporto mirato all'applicazione della normativa contrattuale attinente alla condizione femminile, su materie quali: le azioni positive, la maternità, l'accesso al lavoro, le discriminazioni, i congedi parentali, le molestie sessuali e l'imprenditoria femminile.

Il comitato si pone l'obiettivo di affermare il valore del lavoro delle donne, il rispetto e l'estensione dei loro diritti, sostenendole nell'individuazione delle soluzioni più adatte riguardo alla specificità del doppio ruolo nel mondo del lavoro e nella famiglia e persegue, infine, la creazione di una rete di relazioni con le associazioni di donne, con il volontariato o con i gruppi affini operanti nei quartieri e nei comuni del territorio.

La segreteria regionale è presieduta dal segretario ed è convocata dallo stesso, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti della segreteria.

Articolo 24

STRUTTURE TERRITORIALI

Anche in base al numero degli associati esistenti e su proposta degli organismi regionali federativi, la segreteria generale può deliberare l'istituzione di strutture territoriali provinciali o comunali federative, delle quali individua, organizza e autorizza, l'azione sul territorio.

Sarà onere degli organismi regionali garantire la correttezza e la funzionalità dei rapporti con le strutture territoriali e con ciò la coerenza dell'azione sindacale.

Articolo 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In virtù delle modifiche strutturali al direttivo nazionale approvate nel presente statuto, il primo direttivo nazionale seguente il congresso nazionale, preso atto della sua nuova composizione elaborata dalla Segreteria Generale, ratificherà i nuovi consiglieri nazionali designati nei rispettivi competenti consessi nazionali dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle federazioni della FAST.

Titolo IV DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 26

NORMA FINALE

Il presente statuto, composto di cinque titoli, ventisei articoli e quattordici pagine, voluto e approvato dal VI congresso nazionale FAST annulla e sostituisce in toto il precedente approvato dal V congresso nazionale FAST.

Roma, 14 dicembre 2016